



Comune di Godega di Sant'Urbano

(Provincia di Treviso)

Area 5 Polizia Locale - Demografici

Via Roma 75 - cap 31010 - tel. 0438-433010 fax 0438-430090 sito web: www.comunegodega.tv.it
e-mail: vigilanza@comunegodega.tv.it PEC: comunegodega@pec.it

Prot. n. 10911

Lì, 30.09.2025

Registro delle Ordinanze n. 56/2025

OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio comunale – stagione invernale 2025/2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, precede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 mg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene assorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Godega di Sant'Urbano risulta inserito nella zona "IT0524 Zona Pedemontana" e ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti;
 - la Deliberazione del consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Nazionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
 - con deliberazione di giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.
- L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ad omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta - verde, livello di allerta 1 - arancio, livello di allerta 2 - rosso.

I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea. Approvazione che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tenuto conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle

U
COMUNE DI GODEGA DI S. URBANO
GODEGA DI SANT'URBANO
Protocollo N.0010911/2025 del 30/09/2025

RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili";

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energie";
- il DPR n. 74/2013 "Regolamento definizione dei criteri generali in materia di esercizio conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs, 19/10/200, n.192";
- l'articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 122, del 27/02/2015, "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il DM n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo Unico sull'Ordinamento dagli Enti Locali";
- la L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

ORDINA

A decorrere dal 01/10/2025 sino al 30/04/2026, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale con livello "**Nessuna allerta**" - verde.

che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:

- i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8.
- sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicata in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenza tecnologiche o di produzione;
- sono fatte salve le eccezioni di legge;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali a assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettere f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento. Richiamando la legge dello stato (n° 152 del 07/10/2004) e la comunicazione della Regione Veneto (Prot. 0460440 del 16-09-2025), l'accensione di falò in occasione della tradizionale ricorrenza del così detto PANEVIN (come da tradizione il 05 gennaio o in caso di avversità climatiche il giorno individuato per il rinvio) è consentita, assicurandosi che la biomassa utilizzata sia correttamente stagionata e priva di altri

materiali quali fogli e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica, comunicando al Comune l'accensione con almeno 36 ore di anticipo anche tramite e-mail (vigilanza@comunegodega.tv.it);

Al fine della combustione della catasta è fatto obbligo di spegnere le ceneri.

ATTENZIONE: nel periodo di vigore delle presenti misure (01/10/2025 – 30/4/2026) sono ammessi al massimo 2 eventi. I falò del così detto PANEVIN accesi il 05 gennaio (o in caso di avversità climatiche il giorno individuato per il rinvio), costituiscono n. 1 evento.

Con livello di "Allerta 1" - arancio e livello di "Allerta 2" - rosso:

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestico alimentati a biomasse legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura dalle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali a assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, M, E4, ES, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 165, comma 1 lettere f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatta salve le necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1) a scopo intrattenimento.

INFORMA

che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 1 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 mg/m³;
- Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 mg/m³.
- Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto dal valore limite giornaliero di PM10 di 20 mg/m³.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:
<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>;

- che il comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:

- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤ 35 kw se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 25 mg/Nm³ e di generatori a biomassa legnosa di potenza >35 kw se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kw, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

INFORMA inoltre che

- il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data di pubblicazione sino al 30.04.2026;
- salvo il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
- ai sensi dell'art. 3, c. 4 della L. 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione, ricorso al TAR (L. 1034/71) oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24.11.1971);

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - alla Regione Veneto;
 - alla Prefettura di Treviso;
 - alla Provincia di Treviso;
 - all'ARPAV di Treviso;
 - all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Godega S.U.



IL SINDACO
dott.ssa Paola Guzzo